

Tribunale Ordinario di Torino
Nona Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea



Visti gli atti del procedimento iscritto al N. R.G. 14577/2026;

Il Tribunale in composizione monocratica in persona della Dott.ssa M.Luciana Cristina Dughetti;

visto il ricorso;

visto l'art. 35bis D. L.vo 25/2008 introdotto dal D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017;

ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;

rilevato che il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

visto l'art. 35 bis comma 4, D.l.vo 25/2008 così come modificato dal DL145/2024 conv. in l. 187/2024 e come modificato dal DL 100/2026;

ritenuto che l'istanza di sospensione sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo; preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);

osservato che il Ministero dell'interno non ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;

rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto;

ritenuto che sussistano allo stato **circostanziate ragioni** che giustificano l'accoglimento dell'istanza, alla luce delle allegazioni e documenti difensivi, con particolare riguardo a quanto riferito alla Commissione circa gli accadimenti che avrebbero determinato il richiedente a lasciare il paese, osservando ancora che appare necessario approfondire il dato relativo alla possibile appartenenza del richiedente ad una categoria di soggetti “ *le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive*”, previsione derogatoria alla scelta amministrativa di provvedere alla trattazione della domanda con procedura accelerata, giusto art. 42 comma lettera j) Regolamento 1348/2024.

P.Q.M

Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento.

Ordina alla Questura di rilasciare al ricorrente la ricevuta ovvero un permesso di soggiorno provvisorio nelle more dell'esito del giudizio.

MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, la quale:

- **potrà** depositare, **ENTRO 20 giorni** dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 bis;
- **dovrà** trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale; ove disponibile della videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia

dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza;

- **Dispone la trasmissione** del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;

AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva ENTRO i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 bis.

AVVERSO il presente decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita.

Rimette gli atti al Giudice titolare per la fissazione dell'udienza.

Torino, li 31.7.2026

**Il Giudice
Dughetti**